



Comune di Urago d'Oglio
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 73 IN DATA 26-10-2022

OGGETTO:	ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CAPO AL SINDACO.
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** addi **ventisei** del mese di **Ottobre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BRUGALI GIANLUIGI	Sindaco		X
OSSOLI FRANCESCO	Assessore	X	
CHITTO' GLORIA	Assessore		X
MARCHETTI PIETRO	Assessore	X	
FENAROLI SANTINA	Assessore	X	
Presenti – Assenti		3	2

Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FRANCESCO OSSOLI – nella sua qualità di VICESINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CAPO AL SINDACO.

VISTO il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione di G.C. n. 25 del 08.04.2022;

ACCERTATO che alle ore 18:30 del 26.10.2022, previa convocazione telefonica, risultano identificati e quindi presenti ad ogni effetto giuridico presso la Sede Municipale gli Assessori S. Fenaroli e P. Marchetti, mentre il Vicesindaco F. Ossoli partecipa alla seduta da remoto mediante collegamento telefonico su piattaforma WhatsApp;

DATO ATTO che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi ed è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, visionare le proposte di delibera ed i rispettivi allegati;

Ciò premesso, si procede al regolare svolgimento della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con decorrenza dal 01.11.2022 l'area tecnica risulterà sprovvista di responsabile a seguito di mobilità volontaria presso altro Ente del dipendente attualmente incaricato di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che vi è la necessità di individuare il responsabile dell'area tecnica previsto in base alla struttura organizzativa dell'ente approvata con deliberazione della G.C. n. 14 del 19/02/2019 e nelle more dell'esperimento della procedura di mobilità approvata dall'Ente in data 20.10.2022;

CONSIDERATO che il Segretario è presente solo una volta alla settimana presso l'Ente e che, essendo già titolare degli uffici e dei servizi dell'area amministrativa generale, non può assumere anche il predetto ulteriore incarico;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i.;

VISTO l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, n. 388 come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28/12/2001, n. 448 nel quale si prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, anche al fine del contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari e organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

VISTO l'art. 31, comma 2, del vigente Statuto comunale nel quale si prevede quanto segue:
“.... omissis... il Sindaco potrà nominare se stesso o gli assessori quali responsabili del servizio in ragione della primaria esigenza di contenimento della spesa e tenuto conto, in subordine, della eventuale professionalità del soggetto nominato compatibile con l'ufficio stesso”;

RITENUTO opportuno e corrispondente ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui si deve ispirare l'attività amministrativa attribuire al Sindaco la responsabilità dell'area Tecnica;

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000 e s.m.i., l'attribuzione al Sindaco della responsabilità dell'area Tecnica e, pertanto, i compiti e le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, dalla data del 01 novembre 2022 e fino a nuova e diversa disposizione;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia-seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 20 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

Successivamente, con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese, vista l'urgenza di rendere operativo il Responsabile di Area,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vicesindaco
FRANCESCO OSSOLI

Il Segretario comunale
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.